

Pubblicato il 07/02/2026

**N. 00863/2026 REG.PROV.CAU.**

**N. 01590/2026 REG.RIC.**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1590 del 2026, proposto da  
..., Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, rappresentati e difesi dagli avvocati ... e ..., con  
domicilio eletto presso lo studio ... in Roma ...;

***contro***

Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), non costituito in giudizio;

***nei confronti***

..., non costituito in giudizio;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

1. del "Regolamento Avvocati 2025" di Agenzia delle Entrate Riscossione per la costituzione e gestione dell'elenco degli avvocati del libero foro, approvato con disposizione n.176 del 03.12.2025 del Consiglio di Amministrazione di ADER, - di cui si è dato pubblico avviso su Gazzetta Ufficiale n. 166 del 10.12.2025, nella parte in cui disciplina i compensi professionali e i relativi criteri di determinazione, nonché nella parte in cui omette ogni riferimento alla disciplina legale dell'equo compenso e, in particolare, all'art. 2, comma 3, legge sull'equo compenso applicabile agli agenti della riscossione;
2. dei relativi allegati (in particolare Allegato "Schema di convenzione", Allegato "Schema di lettera di incarico", Allegato "Tabella compensi"), nella parte in cui fissano compensi fissi e tabellari per le prestazioni legali, senza alcun rinvio né ai parametri ministeriali DM 55/2014, né ai criteri legali di "importanza dell'opera" e di "ripetitività della prestazione";
3. dell'eventuale Avviso di costituzione dell'Elenco Avvocati 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul sito istituzionale di ADER, se e nei limiti in cui richiama e dà esecuzione al Regolamento Avvocati 2025;

4. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Con contestuale domanda di:

- accertamento dell'obbligo di ADER di adeguare il regolamento e le convenzioni al disposto dell'art. 2, comma 3, legge sull'equo compenso per gli agenti della riscossione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., afferente – in particolare – la “sospensione del termine dell'8 febbraio per il deposito da parte degli avvocati delle istanze” di ammissione al bando;

Ritenuto che sussistano le condizioni di legge per l'accoglimento dell'istanza di cui sopra;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 marzo 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 febbraio 2026.

**Il Presidente**

**Antonella Mangia**

IL SEGRETARIO